



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sottoscrizione del finanziamento, il CONDIR abbia espressamente ribadito che *il combinato disposto degli articoli 12 comma 2 lettera j) e 8 comma 1 lettera g) prevede la possibilità per il Consiglio Direttivo di rinviare all'Assemblea dei soci la competenza a deliberare su argomenti di particolare rilevanza e che la circostanza, stante l'urgenza, non permette tale rinvio, pur ritenendo comunque opportuna una successiva ratifica della prima Assemblea utile.* Nel determinare l'erogazione vi fu dunque la percezione, unanime da parte del CONDIR e favorevolmente valutata da parte del Collegio sindacale, di sottoporre l'operatività al vaglio dell'Assemblea dei soci.⁷

La dinamica merita tuttavia ulteriore approfondimento in relazione all'alterazione del compendio documentale finalizzato a perseguire gli obiettivi del direttore MORETTI.

2b) *L'influenza del Direttore MORETTI per l'erogazione del finanziamento, il concorso di Ugo GRANATA per l'aggiornamento' dell'appunto istruttorio di SOVIG, il ruolo di Raffaele MAZZEO in COOVIG* – Come già tratteggiato, non vi è dubbio che effetto decisivo sulla dinamica decisionale del COOVIG, nel caso di specie, sia da attribuire all'operato del Direttore MORETTI. L'intero Coordinamento di Vigilanza appare però pienamente consapevole delle reali (alterate) dinamiche decisionali: come visto, Ugo GRANATA assume un ruolo di comprimario. GRANATA è infatti presente alla riunione del COOVIG del 26 febbraio al cui verbale il Presidente (MORETTI) allega un "appunto istruttorio per il coordinamento della Vigilanza" (predisposto dal SOVIG di cui è referente GRANATA stesso) in una versione che si rivela funzionale ad alterare la corretta rappresentazione dei fatti. Si

⁷ Sul punto, si veda altresì il richiamo nel successivo paragrafo n. 6. Non risulta allo stato degli atti intervento della ipotizzata ratifica, viceversa registrandosi la possibilità che la discussione sull'ipotizzata ratifica possa essere stata inibita dalla presa di posizione dei rappresentanti del Congresso di Stato, diretta ad escludere la possibilità di assumere posizione su temi ritenuti prerogativa di vigilanza, tanto che il punto non sarebbe stato ripreso all'ordine del giorno. Come noto, l'assemblea dei soci di Banca Centrale contempla la partecipazione dello Stato (Ecc.ma Camera 67%), di Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A. (16%), di Banca di San Marino S.p.A. (6%), Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. (5%), Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese S.p.A.(5%) e Banca Sammarinese di Investimento S.p.A: 1%

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

tratta in sostanza di una diversa versione dell'appunto di SOVIG già considerato. Quest'ultima appare infatti identica nell'impostazione a quella resa disponibile in data 22 febbraio precedente, tuttavia - ora firmato, da Ugo GRANATA - pur non menzionando una precedente versione della medesima nota tecnica, l'una delle due già descritte e riferita all'istanza di modifica del Regolamento del fondo Odisseo, raggiunge diverse conclusioni. Vi si legge infatti che *“Con e-mail del 26 febbraio 2018 la “Scudo” ha trasmesso una nuova versione del regolamento del fondo Odisseo, che prevede la limitazione al trasferimento delle quote del fondo alla sola BCSM...Si prende atto che l'ultima versione del regolamento del fondo Odisseo, trasmessa con e-mail del 26 febbraio, prevede la possibilità di trasferire le quote del fondo alla sola BCSM....[sicchè] lo scrivente Servizio ritiene di accogliere le modifiche al regolamento di gestione del fondo Odisseo, anche nell'ultima versione trasmessa con nota del 26 febbraio 2018”*. La nuova “versione”, come descritto nella mail dalla direzione Scudo al dipartimento vigilanza del 26 febbraio 2018, contiene *“le modifiche richieste da Codesta Banca Centrale, con evidenza delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo [ancora] vigente”*.

Se ne dovrebbe dedurre che le modifiche richieste da SOVIG (richieste di cui MORETTI non ha reso edotto il CONDIR) fossero state piuttosto condivise con la società di gestione SCUDO.

Viene dunque indicato, nella deliberazione CONDIR del 26 febbraio, semplicisticamente e consuntivamente, ad esito dell'istruttoria ed, apparentemente, dell'analisi di diverse versioni del regolamento, un orientamento utile all'approvazione di un *serie* di modifiche (o meglio, richieste di modifiche) al Regolamento in questione. Si tratta di una formulazione ambigua ed ingannevole, evidentemente diretta al tentativo di *sanare* ciò che non può essere sanato, giacchè l'approvazione non può essere fatta retroagire quasi a ripristinare condizioni di legittimità, in realtà inesistenti al momento dell'erogazione del finanziamento, il giorno 22 febbraio 2018 (quando l'acquisizione della indispensabile garanzia era in realtà tecnicamente inibita). In altre parole, la **delibera del giorno 26 e la**



PROCEDIMENTO
PENALE

n° 500/17

Pag. 5474

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

formulazione della documentazione allegata sono evidentemente funzionali ad avallare con una artificiosa coerenza documentale la pretesa coerenza dell'operatività in precedenza attuata, quali che fossero le condizioni di agibilità dell'intervento, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento a vantaggio di Banca CIS. Si conferma così la percezione del fatto che, come segnalato dal servizio Internal Audit di Banca Centrale, il CONDIR in data 22 febbraio 2018 deliberi - può ritenersi senza piena consapevolezza del completo contesto in ragione dell'operato del Direttore MORETTI - il supporto finanziario richiesto da Banca CIS prima che il COOVIG abbia approvato l'indispensabile modifica del regolamento del fondo Odisseo, che altrimenti ne avrebbe impedito l'utilizzo nei termini previsti, e ciò proprio in forza della strumentale e falsa rappresentazione dei parametri oggettivi offerta dal Direttore (quantomeno per la omissione dei riferimenti non favorevole e contrario di SOVIG, rappresentazione di richieste di modifica come modifiche approvate) anche in considerazione del ruolo di Presidente del Coordinamento di Vigilanza detenuto dallo stesso MORETTI.

Appaiono cioè complessivamente allo stato univoci elementi indiziari atti a far ritenere che l'attivo condizionamento e la compressione dei tempi di richiesta e di valutazione del finanziamento, la falsa rappresentazione di circostanze oggettive all'organo di amministrazione (ovvero l'aver ingenerato in CONDIR la percezione del fatto che fosse stata già perfezionata la modifica del Regolamento del Fondo le cui quote erano offerte in garanzia), la mendace descrizione dei presupposti (con particolare riferimento alle caratteristiche di temporaneità delle esigenze di liquidità, nonostante le evidenze disponibili e richiamate da SOVIG nella nota i cui contenuti sono stati strategicamente celati e la cui allegazione differita), l'alterazione documentale derivante dall'"aggiornamento" della relazione intestata a SOVIG alla data 26 febbraio 2018 (con una formulazione utile a nascondere la precedente contrarietà impediente alle modifiche regolamentari nelle forme proposte in tempo utile), uniti al contestuale apparente disinteresse rispetto all'adozione di cautele più adeguate in relazione all'erogazione del finanziamento, siano tutti fattori coerenti con



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

un esercizio finalizzato e parziale, da parte del direttore MORETTI, delle proprie prerogative, dinamica tuttavia attuabile e verosimilmente attuata grazie all' intesa con i membri del Coordinamento di Vigilanza: si intendono qui prerogative esercitate subordinando l'interesse di Banca Centrale, e quello del sistema, alla agevolazione dell'interesse patrimoniale ed aziendale di Banca CIS in danno della tutela dei risparmiatori e dei naturali equilibri di mercato, consentendo piuttosto a quest'ultima di avvalersi, indebitamente ed in condizioni di disparità rispetto a quelle operate nei confronti degli altri Istituti, di agevolazioni finanziarie qualificate quali interventi di vigilanza.

Va ribadito quindi che appare ragionevole, e coerente con i riscontri documentali assunti, che l'azione illecita - volta alla erogazione di supporto di liquidità in assenza dei presupposti regolamentari, e con artifici atti a trarre in inganno la percezione del CONDIR assicurando una astratta percezione di legalità - sia avvenuta in sinergia, quantomeno sul piano della dolosa omissione degli adeguati controlli e del diniego dell'esercizio delle proprie prerogative di verifica, da parte dei membri del Coordinamento di Vigilanza: certamente ciò è evidente per quanto riguarda il contributo di Ugo GRANATA - per quanto sopra visto - ma verosimile, va ora aggiunto, anche per quanto concerne la posizione di Raffaele Mazzeo, il cui operato nell'ambito del Coordinamento non si discosta dalle linee di indirizzo di cui evidentemente MORETTI è promotore. Tali linee si possono rivelare efficaci proprio perchè supportate - in quel momento - dall'interrezza dell'organismo di coordinamento, necessariamente in grado di percepire le concrete dinamiche decisionali.

Ove necessario, ad ulteriore schiarimento della posizione di GRANATA va ricordata la determinante dinamica che emerge dalla comunicazione di invio di Marco Giulianelli (per cui più diffusamente in nota) laddove chiarisce - il 22 febbraio - di provvedere alla trasmissione delle note SOVIG al Coordinamento vigilanza (nella versione "genuina") "su indicazione del dott. Granata": sia MORETTI, quantomeno come destinatario, sia GRANATA, come 'ispiratore' dell'invio di GIULIANELLI, sono quindi ben consapevoli di ciò che Giulianelli scrive per il Servizio, cioè che in



PROCEDIMENTO
PENALE

N° 500/17
Pag. 5476

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quel momento in merito alla richiesta di modifica del regolamento “non risulta allo scrivente servizio essere stata assunta da parte del COOVIG alcuna delibera in merito”. Come accennato, pur non essendo perfezionata alcuna modifica il 22 febbraio, nè risultando le modifiche in quel momento disponibili compatibili con i formali rilievi di SOVIG, nondimeno GRANATA e MORETTI, insieme a MAZZEO, il successivo 26 febbraio 2018 partecipano alla seduta del COOVIG dedicata all’approvazione delle richieste di modifica una volta variate, senza alcun riferimento alle possibili ricadute sulla legittimità delle determinazioni in precedenza assunte, ma anzi proprio in forza delle indicazioni tecniche strategicamente “aggiornate” da SOVIG e che, per conto dello stesso SOVIG, appaiono sottoscritte da GRANATA.

2c) *Le reazioni della struttura alle presupposte’ modifiche al Regolamento di Scudo SG e l’inconsistenza delle ratifiche stimulate dal Direttore MORETTI* – Non deve credersi che l’illecito operato del Coordinamento di Vigilanza, nonostante abbia allora perseguito lo scopo, sia passato sottotraccia, già all’epoca dei fatti, e non sia stato quantomeno percepito dalla struttura di Banca Centrale. E’ agli atti copia di una relazione “Intaud e Compliance” di struttura, in data 23 febbraio 2018, nella quale i referenti dei Servizi Internal Audit e Affari legali, Massari e Mazza (MAK/MAM) riportano “..il Coordinamento della Vigilanza in data 22 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla concessione a Banca Cis di una linea di credito..mediante..sottostante quote del fondo comune..”Odisseo”..che si caratterizza, come previsto dal regolamento del medesimo fondo, per essere chiuso e quindi con impossibilità di cessione delle quote a terzi, compresa Banca Centrale..”; “..emerge che la Scudo SG sì, da un lato, abbia avanzato istanza di modifica, ma che, dall’altro, abbia già provveduto in autonomia, senza attendere l’autorizzazione di BCSM..ai fini del rispetto dell’iter procedurale la modifica del regolamento del fondo sarebbe dovuta essere autorizzata preventivamente dal COOVIG..In argomento si è comunque appreso che il Coordinamento della Vigilanza interverrà a breve al fine di sanare la pratica.. si è ritenuto di circoscrivere le attività delle scriventi funzioni a una